

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Comune di PONTBOSET



STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.01.2003
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.10.2007
Adeguato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23.04.2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.02.2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11.11.2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 07.07.2025

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Principi fondamentali
Art. 2	Finalità
Art. 3	Programmazione e cooperazione
Art. 4	Territorio
Art. 5	Sede
Art. 6	Stemma, gonfalone, bandiera e fascia
Art. 7	Lingua francese e francoprovenzale
Art. 8	Toponomastica
Art. 8bis	Pari opportunità

TITOLO II - ORGANI ELETTIVI

Art. 9	Organi
Art. 10	Consiglio comunale
Art. 11	Competenze del Consiglio
Art. 12	Funzionamento del Consiglio
Art. 13	Nomina e composizione della Giunta
Art. 14	Competenze della Giunta
Art. 15	Funzionamento della Giunta
Art. 16	Sindaco
Art. 17	Competenze del Sindaco
Art. 18	Voto contrario e mozione di sfiducia
Art. 19	Vicesindaco
Art. 20	Delegati del Sindaco
Art. 21	Astensione dalle deliberazioni

TITOLO III - STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Art. 22	Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 23	Competenze gestionali
Art. 24	Competenze consultive
Art. 25	Pareri
Art. 26	Competenze di sovrintendenza, direzione e coordinamento
Art. 27	Competenze di legalità e garanzia
Art. 28	Vice Segretario
Art. 29	Organizzazione degli uffici
Art. 30	Struttura degli uffici
Art. 31	Personale
Art. 32	Albo pretorio online
Art. 32bis	Sistemi di comunicazione con il cittadino

TITOLO IV – SERVIZI

Art. 33	Forme di gestione
Art. 34	Gestione in economia

Art. 35	Aziende speciali
Art. 36	Istituzioni
Art. 37	Consiglio di amministrazione
Art. 38	Presidente
Art. 39	Direttore
Art. 40	Nomina e revoca
Art. 41	Società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale
Art. 42	Gestioni associate

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 43	Organizzazione infracomunale e sovracomunale
Art. 44	Cooperazione
Art. 45	Convenzioni
Art. 46	Associazioni di comuni
Art. 47	Accordi di programma
Art. 48	Unité des Communes
Art. 49	Consorterie e consorzi di miglioramento fondiario

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 50	Partecipazione dei cittadini
Art. 51	Assemblee consultive
Art. 52	Interventi nei procedimenti
Art. 53	Istanze
Art. 54	Petizioni
Art. 55	Proposte
Art. 56	Valorizzazione associazioni
Art. 57	Organismi di partecipazione
Art. 58	Incentivazione
Art. 59	Partecipazione a commissioni
Art. 60	Referendum
Art. 61	Effetti
Art. 62	Accesso
Art. 63	Informazione
Art. 64	Procedimento amministrativo
Art. 65	Difensore civico

TITOLO VII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66	Statuto
Art. 67	Regolamenti
Art. 68	Ordinanze

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 69	Norme transitorie
---------	-------------------

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla L.R. 7.12.1998 n. 54.
2. Il Comune costituisce Ente Locale, territoriale, autonomo e democratico che rappresenta la Comunità di Pontboset ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e della Legge dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e delle norme statali e regionali sulla finanza pubblica.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti ed i poteri di cui al presente statuto.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Stato e dalla Regione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione.
5. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
6. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la Regione, l'Unité des communes ed altri Comuni.
7. Gestisce, per conto dello stato, i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
8. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.
9. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie
10. Il Comune ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per difesa dei propri diritti.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della Costituzione,

dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e alle tradizioni locali.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito degli interessi nel proprio territorio.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle consorzierie promiscuità per condomini agrari e forestali e delle altre associazioni di cui all'art. 2 lettera o) dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità di locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie alle esigenze delle comunità titolari;
 - f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
 - g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni, dialetti e consuetudini locali, anche in collaborazione con i Comuni vicini e con la Regione;
 - h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della Regione e dello Stato.
5. Il Comune può partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo insostituibile dei poteri locali ed autonomi.
6. Il Comune attua la promozione sportiva da realizzare attraverso la creazione dei servizi per lo sport, a partire dagli impianti e dalla tutela sanitaria.

Art. 3
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri Comuni, della Regione, dello Stato e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con Legge 30/12/1989 n. 439.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri Comuni e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza.
4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, anche mediante forme di gemellaggio.

Art. 4
Territorio

1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla Comunità e denominate La Place, Le Frassiné, Savin, Trambesère, Le Pialemon, Le Pioly, La Vareisaz, Terrisse, Valvieille, Frontière, L'Ecreux, Le Dessous-Crest, Le Dessus-Crest, Les Percelettes, Le Follietaz, Le Delivret, Le Fournier, La Borney, Barmalles, Barmacreppaz e La Châtaigne costituiscono con il capoluogo, denominato La Ville, il territorio del Comune.
2. Il territorio del Comune, risultante dal piano topografico ex art. 9 L. 24.12.1954 n. 1228, si estende per kmq. 33,76 e confina con i Comuni di Champorcher, Donnas, Hône, Issogne, Arnad, Vico Canavese e Traversella.

Art. 5
Sede

1. Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è Sito in Località La Ville. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze dagli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, previa deliberazione della Giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.

Art. 6
Stemma, gonfalone, bandiera e fascia

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Pontboset e si identifica nello stemma autorizzato con decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta in data 26 settembre 2007, n. 421.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo autorizzazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
4. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quelle della Repubblica Italiana e della Comunità Europea.
5. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal I° comma e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 7
Lingua francese e francoprovenzale

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al francoprovenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del francoprovenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in francoprovenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

Art. 8
Toponomastica

1. Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione per determinare l'esatta denominazione dei luoghi indicati al I° comma.
3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere all'adeguamento delle denominazioni menzionate.

Art. 8bis
Pari opportunità

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, valorizza la cultura della differenza anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

Art. 9
Organi

1. Sono organi del Comune:
 - a) il Consiglio comunale;
 - b) la Giunta comunale;
 - c) il Sindaco ed il Vicesindaco

Art. 10
Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla Legge Regionale.
3. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

Art. 11
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, oltre alle competenze fondamentali stabilite dalla L.R. ha competenza in ulteriori atti tra i quali in particolare:

- a) regolamenti con esclusione di quelli che trattano di aspetti esclusivamente gestionali per i quali la competenza per l'approvazione spetta alla Giunta Comunale;
- b) piani, programmi
- c) studi di fattibilità tecnico economica comportanti spese a quadro economico superiori a complessivi 100.000 euro;
- d) partecipazione a società di capitali;
- e) criteri generali per l'istituzione di nuovi servizi e per la determinazione delle relative tariffe;
- f) acquisti e alienazioni immobiliari qualora non siano già stati previsti in un atto approvato dal Consiglio Comunale;
- g) individuazione delle forme di gestione di servizi pubblici locali;
- i) istituisce e nomina le commissioni consiliari;
- l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
- m) dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale, in caso di almeno tre assenze ingiustificate consecutive

Art. 12
Funzionamento del Consiglio

1. Per quanto non previsto dalla Legge e dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) la convocazione del Consiglio Comunale;
 - e) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
 - d) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - e) la presentazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - f) l'organizzazione dei lavori.
3. Per la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati

designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.

4. In ogni caso nel corso delle sedute del Consiglio si impiega la lingua francese o quella italiana o quella correntemente utilizzata nel Comune (franco provenzale).
5. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei consiglieri assegnati e delibera a maggioranza dei votanti salve le maggioranze qualificate richieste da normative specifiche. Per le nomine di spettanza della minoranza sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che abbiano riportato il maggior numero di voti.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
7. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso dalla prima, le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervenga almeno il numero di 4 consiglieri.
8. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio Comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Vicesindaco o delegato dal Sindaco.
9. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 13

Nomina e composizione della Giunta

1. Nella prima seduta successiva all'elezione del Consiglio Comunale, dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale nomina su proposta del Sindaco la Giunta e approva gli indirizzi generali di Governo comprendenti anche i criteri per la nomina di rappresentanti del Comune.
2. Le votazioni di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio e, dopo il secondo scrutinio a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta si effettua esprimendo un "SI" o un "NO" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco.
3. La convocazione del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti, l'elezione della Giunta e l'approvazione degli indirizzi di Governo spetta al Sindaco neo eletto.
4. La Giunta comunale è l'organo esecutivo di governo del Comune ed è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori scelti fra i consiglieri comunali, determinato ai sensi di legge con l'atto di nomina della stessa.
5. Il numero degli assessori viene definito in sede di approvazione degli indirizzi generali di governo e di nomina della Giunta. Qualora si intenda variare il numero degli assessori in corso di legislatura, la variazione dovrà essere stabilita nella seduta consiliare che approva il bilancio di previsione.

Art. 14
Competenze della Giunta

1. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella esclusiva competenza del Consiglio, degli organi di decentramento e del segretario comunale o dei responsabili dei servizi ai sensi della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti.
2. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce al Consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) predispone disegni o proposte da sottoporre al consiglio;
 - c) si rende garante delle iniziative di partecipazione popolare;
 - d) adotta, se non riservati ad altri organi, provvedimenti ed indirizzi di gestione riguardanti il personale
 - e) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - f) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza di altri organi;
 - g) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
 - h) approva gli studi di fattibilità tecnico economica di importo inferiore a 100.000 euro;
 - i) la Giunta, in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela e di valorizzazione della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
 - j) determina le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e i servizi locali.
3. Inoltre la Giunta, nell'esercizio delle sue competenze organizzative, adempie i seguenti compiti:
 - a) decide in ordine a controversie sulle competenze funzionali insorte tra gli organi gestionali dell'ente;
 - b) fissa i criteri e gli indirizzi in base ai quali il Segretario Comunale determina, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
 - c) adotta Regolamenti di tipo meramente gestionale;
 - d) approva i progetti nelle fasi successive allo studio di fattibilità tecnico economica;
4. La Giunta può essere individuata quale responsabile di spesa in applicazione all'art. 46 comma 3° della L.R.54/98.

Art.15
Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, considerati gli argomenti proposti dai singoli assessori, nel rispetto del regolamento.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco oppure cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, con votazione espressa in forma palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri previsti, entro 30 giorni dalla vacanza.
5. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla vacanza.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa prescrizione della stessa. Il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
7. La Giunta delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate previste dalle leggi. Al verificarsi di una situazione di parità il voto del Sindaco ha valore doppio. L'elenco dei provvedimenti adottati verrà trasmesso ai capi gruppo e posto a disposizione dei singoli consiglieri, i quali possono richiedere, ed in tal caso debbono avere, tutte le informazioni dei lavori di Giunta.
8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, ne redige il verbale, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi lo sostituisce e dal Segretario stesso, e cura la pubblicazione delle deliberazioni nell'albo pretorio online.

Art. 16
Sindaco

1. Il Sindaco e il Vicesindaco sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla Legge Regionale, e sono membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale.
2. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
3. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del Governo nonché quelle ad esso demandate dalle leggi regionali.
4. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza, controllo e coordinamento dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene del pubblico.
6. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, integrato ai sensi dell'art. 6, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 17
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco svolge i seguenti compiti di amministrazione attiva:
 - a) ha facoltà di delega;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici sentita la Giunta;
 - c) può promuovere iniziative al fine di concludere accordi tra i privati e gli organi comunali competenti;
 - d) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
 - e) adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
 - f) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
 - g) propone al Consiglio, che delibera nella stessa seduta, la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - h) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito della disciplina eventualmente adottata dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni-interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
 - i) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina i rappresentanti del Comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decorrenza del precedente incarico;
 - m) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - n) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;
 - o) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
 - p) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali.

2. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - b) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - c) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - e) infligge le sanzioni disciplinari più gravi della censura, sentita la commissione di disciplina, e sospende nei casi di urgenza i dipendenti comunali.

3. Il Sindaco svolge i seguenti compiti organizzativi:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio e ne dispone la convocazione; provvede alla sua convocazione entro cinque giorni quando viene formulata una richiesta specifica da un terzo dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute nei limiti previsti dalla legge;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) può delegare le sue competenze al Vicesindaco o ad uno o più assessori;
 - e) può convocare e presiedere la conferenza dei capigruppo consiliari;
 - f) può delegare la firma di atti specifici non rientranti nelle attribuzioni già delegate al segretario comunale.

Art. 18

Voto contrario e mozione di sfiducia.

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comportano le dimissioni.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 19
Vicesindaco

1. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla Legge.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 16 comma 5.
3. Il Sindaco può altresì delegare, in via temporanea o permanente, al Vicesindaco funzioni proprie.
4. Il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale.

Art. 20
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli assessori con i suoi provvedimenti poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza e funzionalità.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio.

Art. 21
Astensione dalle deliberazioni

1. I componenti degli organi collegiali del Comune devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.
3. Le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 si applicano anche al Segretario Comunale.

TITOLO III

STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Art. 22

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Spettano al segretario comunale e agli altri responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di gestione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della L.R. 45/1995. In particolare, spettano, nei settori di propria competenza, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

Art. 23

Competenze gestionali

1. Al Segretario Comunale ed agli altri responsabili dei servizi compete l'adozione di tutti gli atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che siano espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il Segretario ed i responsabili dei servizi adottano i seguenti atti:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni a carattere organizzativo sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) organizzazione del personale e delle risorse messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi da questi fissati;
 - c) impegni di spesa e ordinazione di beni e servizi;
 - d) nomina delle commissioni di gare e di concorso;
 - e) verifica della fase istruttoria dei procedimenti;
 - f) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - g) approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
 - h) liquidazione di compensi ed indennità determinati per legge o regolamento;
 - i) potestà di rogito dei contratti nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale;

- l) approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie.

Art. 24
Competenze consultive

1. Il Segretario Comunale può partecipare, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro.
2. Formula pareri ed esprime valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, al Vicesindaco, ai Consiglieri ed agli Assessori.

Art. 25
Pareri

1. Il Segretario Comunale esprime il parere preventivo su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, sotto il profilo di legittimità.

Art. 26
Competenze di sovrintendenza, direzione e coordinamento

Il Segretario Comunale:

1. esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici, servizi e del personale;
2. dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
3. autorizza le missioni del personale;
4. autorizza le prestazioni di lavoro straordinario del personale;
5. adotta provvedimenti di mobilità interna agli uffici;
6. autorizza i congedi ed i permessi al personale;
7. presiede la conferenza dei responsabili dei servizi;
8. provvede alla contestazione degli addebiti ed all'adozione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto ed alla censura;
9. propone, anche su relazione dei responsabili dei servizi, i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi;
10. concorre a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;
11. provvede all'emanazione di direttive ed ordini.

Art 27
Competenze di legalità e garanzia

Il Segretario Comunale:

1. partecipa direttamente o attraverso il vice segretario alle riunioni della Giunta e del Consiglio curandone la verbalizzazione, nonché direttamente o attraverso proprio delegato alle sedute delle commissioni e degli organismi comunali;
2. sovrintende al rilascio di documenti ed alla concessione di permessi di visione degli stessi a cittadini e consiglieri comunali, nell'ambito del principio del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza e delle norme relative;
3. provvede all'attestazione su dichiarazione dei messi delle avvenute pubblicazioni all'albo e della esecutività di provvedimenti ed atti.

Art. 28
Vice Segretario

1. Può essere nominato un Vice Segretario.
2. Il Vice-Segretario è ausiliario del Segretario Comunale, lo affianca nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli e lo sostituisce nel caso di assenza o di impedimento.
3. Sia il Segretario che il Vice Segretario potranno essere convenzionati con altri Comuni.

Art. 29
Organizzazione degli uffici

1. L'amministrazione del Comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna atte a formare e soddisfare le esigenze dei cittadini.
3. La Giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.

Art. 30
Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo il regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza ed efficacia.

Art. 31
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata ai regolamenti applicativi delle leggi e dello statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale, informandosi alla massima flessibilità ed alla valorizzazione delle professionalità nel rispetto della normativa regionale, stabilisce in particolare:
 - a) la struttura organizzativo - funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e di cessazione del servizio;
 - d) i diritti, i doveri e le sanzioni;
 - e) le modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f) il trattamento economico.

Art. 32
Albo pretorio online

1. Il Comune ha istituito l'albo pretorio online per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli esposti.
3. Il Segretario comunale od un suo delegato cura la pubblicazione degli atti, ne certifica l'avvenuta pubblicazione di cui è responsabile.

Art.32 bis
Sistemi di comunicazione con il cittadino

1. Il cittadino ha diritto ad una amministrazione moderna e digitale, efficiente, efficace, trasparente, imparziale, che opera nella logica della economicità, della qualità e della semplificazione digitale.
2. Il Comune informa la propria Comunità sull'operato degli organi e dell'amministrazione attraverso una rendicontazione sociale sistematica, tempestiva, continua, completa e attraverso i messi di comunicazione oltre che sul sito informatico dell'ente. Favorisce, inoltre, l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione dei servizi del Comune.
3. Il Comune adotta adeguati strumenti di comunicazione che consentano una corretta informazione ai cittadini e costituiscano anche opportuni canali interattivi attraverso i quali i cittadini possano comunicare con le istituzioni. A tal fine mette a disposizione dei cittadini tutti i canali comunicativi, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

TITOLO IV

SERVIZI

Art. 33
Forme di gestione

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione od un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge e dallo statuto, sulla base della valutazione delle istanze,

richieste e proposte presentate dagli utenti.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione avviene tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di associazioni o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avviene tra gestione in economia, costituzione di istituzioni, affidamento appalto od in concessione nonché tra forma singola od associata, unione di Comuni o associazioni.
5. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate dal regolamento idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Consiglio comunale può delegare alla comunità montana l'organizzazione e la gestione di servizi di propria competenza secondo le previsioni della legge regionale.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione delle aziende speciali e delle istituzioni, determina le loro finalità ed indirizzi, ne approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza su di esse, verifica i risultati della loro gestione e provvede alla copertura dei costi sociali.

Art. 34 ***Gestione in economia***

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi pubblici in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 35 ***Aziende speciali***

1. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti deliberati dal consiglio di amministrazione delle medesime ed approvati dal Consiglio comunale.
2. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio comunale fuori dal proprio ambito, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
3. Lo statuto dell'azienda prevede un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 36 ***Istituzioni***

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'Ente locale.
2. Organi delle istituzioni sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti del comune.
5. Il Consiglio comunale costituisce le istituzioni con atto contenente il regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'organismo, previa redazione di un piano tecnico-finanziario da cui risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni.
6. Il regolamento inoltre determina la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati.
7. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato ed a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
8. Gli indirizzi da osservare, specificati nell'atto costitutivo, sono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del consuntivo delle istituzioni.
9. Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 37

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione è nominato dal Consiglio comunale fuori dal proprio ambito, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero dei consiglieri, gli ulteriori requisiti richiesti, la loro durata in carica, la loro posizione giuridica e le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio provvede all'adozione degli atti generali di gestione previsti dal regolamento.

Art. 38

Presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta.

Art. 39

Direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste nel regolamento.
2. Dirige l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli altri organi.

Art. 40 Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale nei termini di legge, sulla base di un documento corredato dal curriculum dal quale risulti la specifica esperienza e professionalità di ogni candidato, con indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, è presentato al segretario comunale almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che contestualmente li sostituisce.

Art. 41 Società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale

1. Negli statuti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 42 Gestioni associate

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge e dallo statuto in relazione alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere nonché a obiettivi da raggiungere.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 43

Organizzazione infracomunale e sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali, in principalità con l'Unité des Communes, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.
2. Il Consiglio comunale promuove e favorisce intese e forme di collaborazione anche internazionale, nella forma del gemellaggio o con appositi accordi, per incentivare l'unione tra le comunità locali dell'arco alpino, lo scambio di esperienze amministrative, culturali e linguistiche nonché la cooperazione economica tra zone di identiche origini e tradizioni, con particolare riferimento agli enti locali confinanti.
3. Il Comune, d'intesa con altri enti locali o privati, può promuovere la costituzione di appositi organismi infracomunali o sovracomunali aventi competenza in materia di impianti a fune, comprensori sciistici, centrali idroelettriche e tutela ambientale.
4. Apposite convenzioni, adottate d'intesa con gli enti interessati, disciplinano la composizione, l'organizzazione, il funzionamento ed i compiti specifici degli organismi costituiti ai sensi del precedente comma.

Art. 44

Cooperazione

1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Il Consiglio comunale, d'intesa con altri organismi operanti nel settore, può costituire, in base ad un regolamento che ne prevede composizione, organizzazione, funzionamento e compiti specifici, una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle cooperative esistenti sul territorio.

Art. 45

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, con altri enti locali o loro enti strumentali, anche individuando nuove attività di interesse comune, nonché l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative programmi

speciali ed altri servizi di pubblico interesse, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 46

Associazioni di Comuni

1. Il Consiglio comunale può costituire, nelle forme e con le finalità previste nella legge, associazioni per migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività, valutate le istanze e considerate le proposte presentate dai cittadini interessati.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 47

Accordi di programma

1. Il Comune promuove e conclude accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi e previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano di procedimenti complessi per il coordinamento e dell'attività di più soggetti interessati.
2. L'accordo, disciplinato per legge, deve prevedere i seguenti elementi:
 - a) i tempi e le modalità per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) i costi e le fonti di finanziamento;
 - c) la disciplina dei rapporti tra gli enti interessati;
 - d) il coordinamento dell'attività e di ogni connesso adempimento;
 - e) le finalità perseguite;
 - f) le forme degli eventuali arbitrati e degli interventi surrogatori.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni statutarie.
4. D'intesa con la Regione il Comune partecipa alla predisposizione del piano regionale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia ex art. 5 l. 09.01.1991 n. 10 e può stipulare accordi ai sensi dei commi precedenti con altri soggetti pubblici e privati per l'esecuzione di opere in attuazione del menzionato piano.

Art. 48
Unité des Communes

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione, può delegare all'Unité des Communes l'esercizio di funzioni del Comune che riguardano ambiti locali.
2. Il Comune si riserva poteri di indirizzo, di impulso e di controllo sulle materie delegate ai sensi del comma precedente.
3. L'ente, nell'interesse della comunità locale e per un più razionale svolgimento delle sue funzioni, può stipulare accordi ed intese con l'Unité des Communes.

Art. 49
Consorterie e consorzi di miglioramento fondiario

1. Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Il Comune promuove e favorisce la costituzione e lo sviluppo dei consorzi di miglioramento fondiario per incrementare la produzione agricola locale, per ottimizzare l'impiego del territorio e per tutelare l'ambiente naturale.
3. Può fornire consulenza tecnica e giuridica ai consorzi di miglioramento fondiario a mezzo delle commissioni consiliari, del Segretario Comunale, di funzionari e di apporti esterni ad alta qualificazione professionale convenzionati.
4. Per conseguire gli scopi di cui al comma 2 il Comune può attribuire ai consorzi di miglioramento fondiario apporti economici e può stipulare accordi con altri Comuni.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 50

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione della comunità locale all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia e favorisce le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Il Comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano l'intervento dei cittadini nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione prevede forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi individuati in apposito regolamento.

Art. 51

Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati
2. Apposita pubblicizzazione disciplina la convocazione e lo scioglimento di tali assemblee in cui si discutono specifici problemi di competenza dell'Ente e si provvede alla relativa votazione con voto palese.
3. La pubblicizzazione dell'assemblea avviene mediante affissione dell'avviso di convocazione nelle apposite bacheche comunali almeno 5 giorni prima dell'assemblea stessa.
4. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Consiglio comunale o dal 20% degli elettori.
5. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
6. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardano parti specifiche del territorio comunale.

Art. 52
Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Art. 53
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati, le consorzierie o chiunque sia interessato possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal segretario o dal responsabile a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 54
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o di comune necessità.
2. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.

Art. 55
Proposte

1. I cittadini possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dal Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse

pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.

Art. 56
Valorizzazione associazioni

1. Il Comune valorizza il libero associazionismo anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa.
2. Le libere associazioni, per fruire del sostegno del Comune, devono presentare apposita richiesta ai sensi del regolamento comunale in materia

Art. 57
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, anche su base di frazione.
2. Il Comune per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinandone le finalità, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi e gli aspetti economico - finanziari.
3. Tali organismi e quelli rappresentanti interessi circoscritti nel territorio comunale esprimono pareri nelle materie oggetto di attività limitate a specifiche parti del territorio comunale. Tali pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 58
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogati incentivi di natura patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa.

Art. 59
Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento.

Art. 60
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare la piena partecipazione della comunità locale alle scelte politico-amministrative.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.

3. Non possono indirsi referendum in materia di bilanci preventivi e consuntivi, di tributi e tariffe e ogni altro atto inerente alle entrate comunali, di attività amministrative vincolate da leggi e di materie già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a) dal 30% del corpo elettorale;
 - b) dal Consiglio comunale a maggioranza;
 - c) dalla Giunta comunale
5. La richiesta di referendum deve essere presentata al Sindaco e non richiede particolari formalità. Essa viene discussa dal Consiglio comunale che in caso di accoglimento fissa i tempi e le modalità organizzative della consultazione.
6. I referendum sono approvati quando partecipino alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
7. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio online del Comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 61
Effetti

1. Per i referendum consultivi e propositivi entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati del referendum è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Per quanto riguarda il referendum abrogativo, in caso di approvazione, l'atto ad esso sottoposto risulta abrogato dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino Ufficiale Regionale.

Art. 62
Accesso

1. Ai cittadini singoli od associati è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento ed in attuazione del principio di trasparenza a norma di legge.
2. Il regolamento disciplina i casi di accesso differito ed il rilascio delle copie.

Art. 63
Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le

limitazioni previste dalla legge o da regolamenti comunali. Per quanto riguarda le disposizioni tributarie gli atti dell'amministrazione si adegueranno alla vigente legge in materia di statuto dei diritti del Contribuente.

2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione della possibilità dell'avvio di un procedimento amministrativo deve essere chiara, esatta, tempestiva, completa nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Art. 64

Procedimento amministrativo

1. Il Comune, le aziende, le istituzioni e gli altri organismi comunali uniformano la propria attività amministrativa ai principi, ai criteri ed alle procedure previste dalle norme in materia di procedimento amministrativo.

Art. 65

Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale può istituire la figura del difensore civico, anche previa intesa con la Regione disciplinandone l'elezione, le prerogative, i mezzi dello stesso nonché i suoi rapporti con il Consiglio comunale mediante integrazione del presente statuto qualora venga raggiunta un'intesa con la Regione.

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa del consiglio comunale o di almeno il 20% dei cittadini per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di un progetto redatto per articoli secondo la procedura prevista per le proposte.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e l'atto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Lo statuto e le relative modifiche od integrazioni sono sottoposti a pubblicità entro quindici giorni dall'entrata in vigore.
5. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 67

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto.
2. Nelle materie coperte da riserva di legge la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle norme legislative e dello statuto.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi, considerate le disposizioni regolamentari emanate da soggetti dotati di competenza concorrente.
4. L' iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini con le stesse modalità previste per le proposte.
5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum consultivo ai sensi dello statuto.
6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
7. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale sia dopo l'adozione da parte del consiglio sia

dopo la loro entrata in vigore, per quindici giorni.

8. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 68
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze normative nel rispetto della costituzione e dei principi generali.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.69

Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.